

## INTRODUZIONE

Sono ormai diversi anni che il dibattito sui temi della “sostenibilità” ha catalizzato l’attenzione di giuristi e studiosi delle più eterogenee discipline, favorendo il proliferare di un dialogo multisetoriale intorno ai plurimi e complessi aspetti che la caratterizzano.

Un concetto che nasce indubbiamente in materia ambientale ma che rapidamente si sviluppa, si espande fino a coinvolgere gli ambiti economici, sociali, politici e culturali delle odierne società.

Una ricerca relativa al testo di molte Carte costituzionali evidenzia che tante di esse utilizzano il termine “sostenibilità” o, più di frequente, l’aggettivo “sostenibile”. Anche la Costituzione italiana, sebbene in maniera non espressa, con la recente riforma dell’art. 9, ne rivela la sua centralità nel necessario temperamento tra ragioni di tutela pubblica e privata, affinché ne sia garantita l’effettività.

Sotto il suo influsso, si è assistito, dunque, all’origine lenta e faticosa di una moderna, quanto indispensabile etica sociale, che si traduce nella consapevolezza della necessità di adeguarsi ai suoi valori, per garantire la sopravvivenza dell’umanità stessa.

Un nuovo imperativo globale, dunque, che esige dal diritto risposte rapide ed efficaci.

Orbene, le riflessioni che faranno seguito si preoccupano d’indagare l’impatto della sostenibilità sugli ordinamenti giuridici, sugli istituti, sulle regole di diritto privato.

Dopo aver indugiato sulla sua nozione e sul suo contenuto, la ricerca si concentra sugli ambiti del diritto privato, nei quali gli effetti del principio di sostenibilità risultano particolarmente evidenti.

Si allude al tema dei *green claims*, del *consumo fast e low cost* e della connessa responsabilità d’impresa che, tra l’altro, stimola la riflessione sull’esercizio “sostenibile” delle attività produttive in un nuovo modello di consumo.

Se l'impostazione tradizionale dei paesi capitalisti ha sempre considerato l'attività d'impresa indirizzata all'esclusiva produzione di beni e servizi, il maggior impatto del principio di sostenibilità sulla realtà attuale tende ad affiancare alla logica del profitto nuove esigenze.

Il riferimento è alla responsabilità sociale d'impresa, espressione che fino a un decennio fa si affacciava timidamente nei dibattiti dottrinali, ma che oggi sembra un guadagnare terreno, esprimendo l'obbligo per quest'ultima di rispondere dei risultati negativi causati dalla propria azione sul mercato e, più in generale, l'impegno alla realizzazione di effetti sociali ed ambientali positivi, quale finalità ulteriore rispetto a quella "classica" di lucro.

Naturalmente, in questo ambito, è alla categoria della responsabilità civile che si guarda: quest'ultima catalizza l'attenzione dell'interprete, al quale è affidato l'arduo compito d'individuare gli interessi meritevoli di tutela secondo criteri sufficientemente determinati e al tempo stesso "elastici", capaci cioè di adattarsi alle esigenze via via emergenti.

Le regole operanti per la responsabilità civile possono, con i dovuti "adattamenti", valere anche rispetto alla nascita dei nuovi interessi da proteggere. E, tuttavia, l'ottica rimediale tipicamente compensativa della tutela aquiliana non appare sufficiente, da sola, alla tutela degli stessi.

Occorre allora sperimentare "nuovi" rimedi, che soddisfino una robusta funzione di deterrenza, in un ambito nel quale l'ottica "preventiva" sembra fornire soluzioni maggiormente efficaci ed appaganti.

Ma il settore della responsabilità non è l'unico ad essere interessato: parlare di mercato significa ragionare dello strumento che regola gli interessi che nel medesimo agiscono, si scontrano e si compongono.

Si allude al contratto ed alla sostenibilità come "nuovo parametro di meritevolezza" secondo il dettato dell'art. 1322 c.c.

Molteplici sono gli esempi, che vanno dagli appalti "verdi", al contratto di rete, alle problematiche del consumo etico.

La dottrina del contratto cosiddetto "ecologico" teorizza l'esistenza di un nuovo schema negoziale generale, nel quale l'interesse ambientale riveste una posizione di primario rilievo, che si traduce nella doverosità dell'uso razionale e conservativo delle risorse ambientali.

Anche il tema dei beni, dei beni "comuni" risulta naturalmente coinvolto.

La particolare relazione tra individuo e bene è, in questo caso, strumentale all'esercizio delle libertà fondamentali e al pieno sviluppo della persona umana.

Si tratta, a ben guardare, di un rapporto talmente stretto da poter superare

la logica giuridica della separazione tra soggetto e oggetto, dovendo considerare il bene comune non un oggetto in senso stretto, ma un “contesto” del quale gli individui sono partecipi (si pensi all’acqua, all’aria, all’ecosistema in generale).

Tale peculiare relazione è in grado di collocare la categoria dei beni comuni all’apice della tutela ordinamentale, essendo la loro salvaguardia funzionale allo sviluppo del genere umano e non solo.

La particolare vocazione dei beni comuni focalizza l’attenzione sul problema della fruizione concreta degli stessi, del loro godimento effettivo, delle modalità (e eventuali disparità) di accesso. La destinazione ad un uso comune, legata alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività costituisce la cifra identificativa di questa tipologia di beni.

Appare chiaro allora che la possibilità di cura degli stessi dipende dall’individuazione di un nucleo di regole che ne specifichi le modalità di fruizione, indichi il profilo delle eventuali responsabilità ad essi collegate e definisca, infine, un sistema di soluzione dei conflitti che li riguardano.

Nell’ultimo capitolo, l’analisi ha ad oggetto il problema del *global warming*. Probabilmente definirlo solo “un problema” significa non averne compreso la reale portata, se è vero che dalla sua soluzione dipende la sopravvivenza del pianeta.

Posto che è ormai noto che le strategie adottabili spaziano da interventi di adattamento ad attività di mitigazione climatica e che sugli Stati gravano puntuali obblighi, derivanti da Convenzioni internazionali e dal diritto europeo, è sugli strumenti di tutela che l’indagine si concentra, attraverso l’esame di alcuni tra i più emblematici casi della cosiddetta *climate litigation*.

